

**DELIBERAZIONE 8 MARZO 2018
132/2018/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 326/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E REVISIONE DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1010^a riunione del 8 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 24 marzo 2017, 193/2017/E/EEL;

- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2017, 326/2017/E/EEL (di seguito: 326/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 326/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 28 giugno 2017 (prot. Autorità 22277 del 29 giugno 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- non sono oggetto di valutazione in questa sede le osservazioni che la Società ha formulato alla deliberazione 326/2017/E/EEL in merito all’impatto pressoché irrilevante degli sbilanciamenti contestati sul PUN e all’assenza di qualsiasi dimostrazione circa il nesso causale tra la propria condotta di programmazione e l’aumento del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*), ribadendo quanto già evidenziato nella memoria di replica alla comunicazione delle risultanze istruttorie. Infatti, con la citata deliberazione 326/2017/E/EEL, l’Autorità ha inteso rispondere anche a tali osservazioni.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di produzione incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine, quanto segue:

- i. la programmazione delle immissioni di impianti con potenza disponibile inferiore a 55kW, e quindi trattati per fasce, risulterebbe esposta a rischi di errori involontari; inoltre, per l'eventuale installazione di misuratori orari, l'utente del dispacciamento sarebbe comunque dipendente dal distributore per le tempistiche di installazione e da Terna per i riscontri in tema di trattamento orario;
- ii. quattro impianti inclusi nel portafoglio della Società risulterebbero poi non trattati su base oraria, nonostante rientrino negli impianti obbligati all'installazione del misuratore orario ai sensi del TIS;
- iii. un numero rilevante di impianti dispacciati dalla Società risulterebbero inoltre in assetto di autoconsumo (ossia inseriti in contesti SSPC), con ciò aumentando le difficoltà di programmazione dell'utente del dispacciamento, in assenza di informazioni attendibili circa le immissioni attese da parte dei produttori titolari di tali impianti che non risulterebbe in grado di prevedere la loro capacità di consumo;
- iv. la presenza di numerosi impianti di piccola taglia, sottesi alla stessa unità di produzione, renderebbe antieconomico l'acquisto di sistemi previsionali che forniscano stime di dettaglio per la zona in cui è ubicato il singolo impianto; la Società ha, pertanto, acquisito strumenti previsionali che lavorano a livello di macroarea: gli eventuali errori previsionali si ripercuotono nella stessa misura su tutti gli impianti della macroarea di riferimento, impedendo di fatto l'abbattimento statistico di tali errori che verrebbero, al contrario, incrementati;
- v. la presenza in zona Centro Sud di un impianto di cogenerazione in assetto di autoconsumo, che immetterebbe in rete energia esclusivamente nelle ore in cui l'utenza ad essa collegata non sarebbe in grado di prelevarla nella sua totalità, avrebbe determinato sbilanciamenti significativi nel periodo compreso tra febbraio e luglio 2016; con riferimento, infatti, al suddetto periodo, il produttore avrebbe segnalato informalmente alla Società la volontà di non prelevare, cosa che in realtà poi non è accaduta;
- vi. la presenza di impianti fotovoltaici nella zona Nord, per loro natura non programmabili, inseriti in contesti di autoconsumo e, in alcuni casi, non trattati orari, avrebbe condizionato in misura significativa la capacità di programmazione della Società;
- vii. in ogni caso, gli sbilanciamenti contestati risulterebbero poco significativi in termini assoluti e da essi la Società avrebbe conseguito benefici economici modesti e altalenanti nel tempo, a ulteriore riprova dell'assenza di comportamenti speculativi.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE

- la presenza di impianti trattati per fasce nonostante per essi la regolazione preveda un trattamento orario costituisce una significativa difficoltà di

programmazione per l'utente del dispacciamento che giustifica una personalizzazione della soglia di tolleranza rispetto alla quale valutare la diligenza della propria condotta: per ulteriori dettagli in merito si rinvia all'*Allegato B* al presente provvedimento;

- le specificità degli impianti fotovoltaici sono catturate dalla specifica soglia di tolleranza (50%) prevista per questa fonte primaria e derivata dalla performance media di programmazione degli utenti del dispacciamento;
- per quanto attiene agli impianti di produzione inseriti in un contesto SSPC, l'Autorità, in sede di adozione dei provvedimenti prescrittivi, ha ritenuto opportuno valutare la diligenza della programmazione delle immissioni effettive in rete sulla base del livello medio di prestazione per la programmazione della produzione e del consumo e del grado di correlazione esistente fra produzione e consumo stesso; in particolare, la correlazione fra produzione e consumo è stata supposta trascurabile per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili, mentre un certo grado di correlazione è stato ipotizzato per gli impianti di cogenerazione; il calcolo statistico, inoltre, è stato condotto assumendo per il consumo un livello medio di prestazione analogo a quello relativo alla programmazione dei prelievi (si è assunto il livello medio standard, tipico dei punti di prelievo non inseriti in contesti SSPC per i quali il consumo e il prelievo coincidono) e per la produzione un livello medio di prestazione dipendente dalla fonte primaria;
- a seguito di ulteriori valutazioni compiute sulla base degli elementi fattuali forniti dalla Società, nonché sulla base degli elementi acquisiti in procedimenti analoghi a carico di altri utenti del dispacciamento in immissione, l'Autorità intende, tuttavia, rivedere le proprie posizioni in merito alle valutazioni della diligenza per gli impianti di cogenerazione inseriti in un contesto SSPC, prevedendo per essi una soglia di tolleranza determinata in funzione dell'effettiva variabilità delle curve di immissione, secondo una metodologia statistica concettualmente analoga a quella applicata nei procedimenti a carico degli utenti del dispacciamento in prelievo; tale metodologia non è stata, tuttavia, applicata alla Società che non ha ritenuto di inviare le informazioni richieste in merito alle curve orarie di immissione dei propri impianti;
- sempre con riferimento agli impianti di cogenerazione, non hanno altresì alcuna rilevanza le osservazioni relative alle errate comunicazioni da parte del produttore alla Società: trattasi, infatti, di elementi attinenti al rapporto contrattuale fra le parti che esulano dal presente provvedimento; inoltre, le errate comunicazioni non sollevano l'utente del dispacciamento dalle proprie responsabilità in materia di diligenza nella programmazione;
- l'aggregazione di più impianti nel medesimo punto di dispacciamento, come previsto dalla regolazione vigente per le unità di produzione non rilevanti, consente di minimizzare gli errori di programmazione su base statistica: quanto sostenuto dalla Società in merito agli errori di programmazione sulla macroarea non può, pertanto, essere accolto;

- ai fini del presente provvedimento rileva l'accertamento di una condotta contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza: l'ammontare dell'eventuale vantaggio economico conseguito attiene esclusivamente alla quantificazione della prescrizione, per la quale si rimanda a quanto riportato nella sezione C della deliberazione 326/2017/E/EEL.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- alcuni degli elementi fattuali evidenziati dalla Società, pur non assumendo rilievo quanto ai presupposti che hanno determinato il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 326/2017/E/EEL che, sotto questo profilo, non può che essere confermato, rilevano però al fine di una revisione delle determinazioni contenute nell'Allegato B alla citata deliberazione, con particolare riferimento alle soglie di tolleranza ivi riportate.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 326/2017/E/EEL, modificando, come specificato in motivazione, il contenuto dell'Allegato B ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 326/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento

DELIBERA

1. di confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 326/2017/E/EEL, modificando il contenuto del relativo Allegato B, che viene pertanto sostituito dall'Allegato B al presente provvedimento, ai sensi del punto 4 della medesima deliberazione, al fine di tenere conto degli elementi fattuali trasmessi dalla Società, come specificato in motivazione;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 326/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al presente provvedimento, entro l'ultimo giorno di marzo 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di aprile 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo di tutti i suoi allegati, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it ad eccezione dell'Allegato B; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i

procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

8 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni